

PEC E FORMATO DELL'ATTO: LA NOTIFICA IN WORD NON COMPORTA INESISTENZA

- Sentenza del 09/03/2026, n. 526 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Maffey
- Rel. De Rentiis

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Ricorso di primo grado predisposto in formato *word* e notificato a mezzo PEC – Inesistenza – Esclusione.

Massima

In tema di processo tributario, l'atto di impugnazione di una cartella di pagamento notificato a mezzo PEC in formato Word editabile, anziché in formato PDF nativo digitale, non è affetto da inesistenza, poiché tale vizio non incide sulla sussistenza dell'atto ma integra una mera irregolarità formale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l'inesistenza, quale categoria residuale, è configurabile solo in presenza di una materiale assenza dell'atto o della mancanza dei suoi elementi essenziali, tali da rendere l'attività compiuta del tutto irriconoscibile come atto processuale).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 53
- D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 16 bis
- D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 20
- Cod. Proc. Civ., art. 156

Conformi

- Cass., sez. 5, ord. n. 30950 del 03/12/2024
- Cass., sez. 3, ord. n. 27566 del 28/09/2023
- Cass., sez. 3, ord. n. 26511 del 08/09/2022

Vedi

- Cass., Sez. U, n. 14916 del 20/07/ 2016

Anno pubbl.

- Cass., Sez. 5, ord. n. 4815 del 24/02/2025
- 2026